



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E DELLE PALESTRE SCOLASTICHE





Sommario

Art. 1 – Oggetto	4
CAPO I – GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI DALLA PALESTRE SCOLASTICHE.....	4
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 2 – Finalità	4
Art. 3 - Definizioni.....	5
Art. 4 - Individuazione degli impianti sportivi comunali	5
Art. 5 - Competenze	5
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PER L’AFFIDAMENTO/CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.....	6
Art. 6 – Forme di gestione	6
Art. 7 – Modalità di affidamento a terzi per impianti sportivi privi di rilevanza economica	6
Art. 8 – Contenuto specifico della Convenzione	7
Art. 9 – Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica	8
Art. 10 – Modalità per la concessione a terzi di costruzione, rinnovamento e gestione degli impianti sportivi	8
Art. 11 – Durata dell’affidamento/concessione	9
Art. 12 – Obblighi e diritti dell’affidatario/concessionario	9
Art. 13 – Norme generali sulla manutenzione	10
Art. 14 – Controllo e rendiconto di gestione	11
Art. 15 – Revoca della gestione	11
Art. 16 – Sospensione della gestione	11
Art. 17 - Responsabilità	12
Art. 18 – Riconsegna dell’impianto sportivo	12
CAPO II – UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E DI ALTRE STRUTTURE ANALOGHE	12
Art. 19 – Oggetto e finalità	12
Art. 20 – Modalità e condizioni della concessione	12
Art. 21 - Modalità e termine per la presentazione delle richieste	13
Art. 22 – Ripartizione degli spazi.....	13
Art. 23 - Richieste di utilizzo non continuativo	14
Art. 24 – Obblighi e responsabilità del concessionario	14
Art. 25 – Responsabilità e garanzie	15
Art. 26 – Responsabilità civile e penale	15



Art. 27 – Determinazione tariffe di utilizzo	15
Art. 28 - Tariffe di utilizzo	15
Art. 29 - Potere ispettivo, sospensione e revoca	16
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	16
Art. 30 - Disposizioni finali.....	16
Art. 31 – Entrata in vigore e norme transitorie.....	16



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, realizzati per uso sportivo e attrezzati per una o più attività sportive.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità di concessione delle palestre scolastiche e di altre strutture analoghe successivamente destinate a tale uso.
3. Le modalità di concessione in uso e gestione degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche sono conformati alle disposizioni di legge.

CAPO I – GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI DALLA PALESTRE SCOLASTICHE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune di Lodi ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità.
2. Ogni persona ha il diritto fondamentale di accedere all'attività motoria, all'esercizio fisico e allo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della sua personalità e del suo benessere psico-fisico. La libertà di sviluppare le capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita nell'ambito del sistema educativo e della vita sociale in generale.
3. Tutti i cittadini, di tutte le età e condizioni, in forma aggregata o singolarmente, devono avere l'opportunità, secondo precise regole, di praticare l'attività sportiva in funzione di un continuo miglioramento della qualità della vita e al diritto alla salute, promuovendo azioni specifiche in favore dell'attività motoria di base e dello sport di cittadinanza e, per coloro i quali ne abbiano le caratteristiche, dello sport di eccellenza.
4. Il Comune di Lodi promuove la diffusione della pratica sportiva, ricreativa e culturale, di tutti i cittadini garantendo l'accessibilità alle strutture sportive per soddisfare gli interessi generali di ogni cittadino, garantendo alle persone con disabilità la fruibilità ai percorsi educativi, motori e sportivi.
5. Gli impianti sportivi comunali, e le relative attrezzature, sono destinati ad uso pubblico per la promozione dell'attività sportiva e di quella ricreativa.
6. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, a tutti gli enti sportivi dilettantistici.
7. L'Amministrazione Comunale persegue altresì le seguenti finalità specifiche che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
 - b) dare piena attuazione all'art. 8 del D. Lgs. 267/2000 nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;



- c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra gli altri, enti sportivi dilettantistici, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";
 - d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni.
8. Nel perseguire le suddette finalità, il Comune, nel rispetto della normativa sugli enti locali, interviene in base alle proprie condizioni economico-finanziarie, con particolare attenzione all'equilibrio economico della gestione.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:
- a) per enti sportivi dilettantistici: le associazioni e società sportive di cui al Capo I del Titolo II del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) per attività motoria e sportiva: qualsiasi forma di attività fisica, spontanea o organizzata, che abbia come obiettivo la formazione e l'educazione della persona, il raggiungimento di risultati agonistici, il miglioramento degli stili di vita, l'accrescimento del benessere psicofisico e lo sviluppo delle relazioni sociali;
 - c) per impianto sportivo: gli spazi entro i quali può svolgersi l'attività motoria, comprese le attrezzature, per la pratica sportiva sia essa monovalente o polivalente. Ogni impianto può comprendere i seguenti spazi:
 - 1) aree per attività sportiva (terreno di gioco, campi, piste, vasche e percorsi);
 - 2) aree di servizio (spogliatoi, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici e parcheggi);
 - 3) zone tecniche (riscaldamento, raffreddamento, deumidificazione, idro-sanitario, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione);
 - 4) spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, pronto soccorso, area di parcheggio);
 - 5) spazi complementari per ristoro, attività ricreative o commerciali;
 - 6) aree verdi di pertinenza.
 - d) impianti sportivi privi di rilevanza economica: impianti sportivi che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione;
 - e) impianti sportivi con rilevanza economica: quegli impianti sportivi idonei a produrre utili anche solo in via potenziale.

Art. 4 - Individuazione degli impianti sportivi comunali

1. La Giunta comunale individua gli impianti sportivi comunali interessati all'affidamento in gestione suddivisi tra impianti a rilevanza economica e impianti privi di rilevanza economica sulla base di una valutazione predisposta a cura del dirigente competente.

Art. 5 - Competenze

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:
- a) il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
 - b) la Giunta Comunale:
 - classifica gli impianti sportivi privi di rilevanza economica e gli impianti con eventuale rilevanza economica ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201;
 - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti;
 - definisce il canone che l'affidatario/concessionario è tenuto a versare al Comune;



- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti che svolgono attività sportive in ordine all'affidamento/concessione approvando i relativi schemi di convenzioni-tipo;
 - svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
- c) l'Ufficio competente del Comune, preso atto degli atti di indirizzo amministrativi del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e di quanto contenuto nel presente Regolamento, provvede all'assegnazione e al rilascio in gestione degli impianti.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO/CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 6 – Forme di gestione

1. Gli impianti sportivi del Comune di Lodi possono essere gestiti nelle seguenti forme:
 - a) direttamente dall'Amministrazione Comunale;
 - b) mediante affidamento in gestione in via preferenziale a enti sportivi dilettantistici, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti;
 - c) mediante concessione in caso di impianti a rilevanza economica.

Art. 7 – Modalità di affidamento a terzi per impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. L'affidamento degli impianti sportivi privi di rilevanza economica e non gestiti direttamente dal Comune avviene con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità.
2. È possibile affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi qualora, sul territorio di riferimento del Comune, vi sia un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto.
3. Sia in caso di affidamento in via diretta che in caso di procedura ad evidenza pubblica, potranno essere richiesti all'affidatario interventi da eseguire a proprie spese sull'impianto oggetto di affidamento.
4. I soggetti cui affidare gli impianti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possedere atto costitutivo e statuto in una delle seguenti forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata. Da detti documenti, dovrà risultare la conformità delle norme statutarie alle regole della democrazia interna nella gestione della società, l'elettività delle cariche sociali, l'obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario;
 - b) praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da affidare;
 - c) perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
 - d) non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale con una P.A. inerente alla gestione di impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
 - e) essere in regola con il pagamento dei canoni e non avere pendenze economiche con l'Amministrazione, a meno che il soggetto individuato quale potenziale affidatario si impegni ad attuare e rispettare un piano di rientro dal debito che dovrà essere previamente concordato con il Comune;
 - f) dimostrare l'affiliazione a una federazione sportiva del Coni o ad un ente di promozione sportiva.



5. I criteri minimi per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi sono i seguenti:
- a) garanzia della concreta possibilità dell'utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione stipulata con l'affidatario, nonché garanzia, assicurata dalle disposizioni del presente regolamento secondo principi di imparzialità ed obiettività, dell'uso degli impianti da parte di tutti i soggetti, che ne facciano richiesta all'ente proprietario, compatibilmente con quanto previsto dalla convenzione stipulata e con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario;
 - b) valutazione dell'esperienza dell'affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato l'impianto sportivo, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;
 - c) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricettive e sociali di interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;
 - d) valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo;
 - e) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull'impianto ai sensi della precedente lettera d). La qualità e la rilevanza economica degli investimenti costituiscono elementi di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo nonché ai fini della durata della proroga della gestione.

Art. 8 – Contenuto specifico della Convenzione

1. I rapporti con gli affidatari sono regolati da un atto di convenzione con i seguenti contenuti minimi:
- a) Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della gestione. Tale identificazione deve precisare e regolamentare tutti gli elementi, tra quelli indicati al comma 1, lettera c, dell'art. 3, che sono oggetto di gestione;
 - b) Durata della gestione;
 - c) Individuazione degli obblighi dell'affidatario nonché la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e affidatario stesso, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);
 - d) Garanzia della concreta possibilità di utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo modalità e tempi definiti, nonché garanzia, secondo principi d'imparzialità ed obiettività, dell'uso degli impianti da parte di enti sportivi dilettantistici, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta all'ente proprietario, compatibilmente con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario. Inoltre, garanzia della compatibilità di eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili nell'impianto, con il normale uso degli impianti sportivi;
 - e) Norme sul personale in servizio: l'affidatario deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria;
 - f) Responsabilità che l'affidatario si assume nella gestione dell'impianto nonché le garanzie che l'affidatario stesso dovrà dare all'Amministrazione Comunale;
 - g) Forme di controllo da parte del Comune;
 - h) Clausole di decadenza, di recesso e di revoca della gestione;



- i) Divieto di subconcessione dell'impianto;
 - j) Responsabile della struttura, responsabile del servizio prevenzione e protezione, documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
2. Il contenuto minimo di cui al comma 1 delle convenzioni potrà essere integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto. In particolare, il contenuto minimo potrà essere integrato con la previsione di clausole che riguardano:
- a) Intestazione e pagamento delle utenze a carico dell'affidatario;
 - b) Gestione delle attività connesse (punto ristoro, pubblicità e sponsorizzazioni);
 - c) Eventuale applicazione e riscossione delle tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto;
 - d) Piano di utilizzo dell'impianto allegato alla convenzione che stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto, che il gestore può modificare annualmente previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto;
 - e) Piano di conduzione tecnica dell'impianto che contiene la descrizione delle attività di pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti, di manutenzione, di miglioria di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto e la nomina di un responsabile tecnico;
 - f) Obbligo per l'affidatario di inviare annualmente un rendiconto economico finanziario e una relazione gestionale dell'impianto, contenente l'elenco degli interventi di tipo manutentivo fatti nell'impianto sportivo, i costi sostenuti per le utenze e i servizi, per l'acquisto di attrezzature sportive, le attività sportive organizzate direttamente o che si sono svolte all'interno dell'impianto, e tutte le entrate relative all'impianto.
 - g) Contributo che l'Amministrazione potrà erogare all'affidatario a sostegno degli oneri che lo stesso si assume nella gestione dell'impianto.

Art. 9 – Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica

- 1. Sono classificati come impianti sportivi con rilevanza economica gli impianti, che per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono potenzialmente produttivi di utili.
- 2. La concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente e secondo i criteri minimi di cui al precedente art. 7, comma 5.
- 3. La concessione di cui al comma 2 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:
 - a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
 - b) una polizza fideiussoria a garanzia di tutti gli obblighi del concessionario;
 - c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
 - d) la riserva per attività sportive agonistiche che hanno specifiche esigenze connesse all'impianto in concessione nonché particolari esigenze specifiche (per attrezzature, orari o spazi) connesse al progetto sportivo proprio;
 - e) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi nonché degli oneri relativi all'ordinaria manutenzione;
 - f) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.

Art. 10 – Modalità per la concessione a terzi di costruzione, rinnovamento e gestione degli impianti sportivi

- 1. L'Amministrazione Comunale può fare ricorso a procedure ad evidenza pubblica, così come previsto dalla normativa vigente, che consentano il coinvolgimento di soggetti privati, anche con



configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, con risorse di quest'ultimi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:

- a) procedure di finanza di progetto (project financing);
 - b) procedure di concessione di costruzione e gestione privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico privato.
2. In relazione alle procedure di cui al comma precedente, l'Amministrazione deve definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale degli enti sportivi dilettantistici.
3. La Giunta Comunale approva il relativo schema di convenzione per la realizzazione, potenziamento e/o riqualificazione e gestione degli impianti fissando contestualmente ogni altro criterio necessario. La concessione degli impianti sportivi di rilevanza economica deve comunque attenersi a quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento. La concessione avrà una durata commisurata al valore degli investimenti consentendo un equo ammortamento del finanziamento della spesa, anche oltre alla durata massima prevista dal successivo art. 11.

Art. 11 – Durata dell'affidamento/concessione

1. L'affidamento per la gestione degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica è di norma pari ad un periodo tra i 5 e i 10 anni, con opzione di proroga di un periodo non superiore al 50% del periodo iniziale.
2. Tuttavia, la determinazione della durata massima della gestione, rispetto a quanto esposto nel comma 1, può avvenire anche ponderando la qualità e l'importanza economica degli investimenti che costituiscono elemento di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo, nonché ai fini della durata della proroga di gestione.
3. L'affidamento/concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali con rilevanza economica è stabilito nella sua durata in base al piano economico finanziario (PEF) che terrà conto della qualità e rilevanza economica del progetto degli investimenti nonché dei vantaggi economici che ne deriveranno allo stesso a seguito del miglioramento apportato all'impianto, consentendo un equo ammortamento del finanziamento della spesa.

Art. 12 – Obblighi e diritti dell'affidatario/concessionario

1. La gestione deve essere svolta nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico. Per ogni singola attività l'affidatario/concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
2. L'affidatario/concessionario è obbligato ad osservare e a fare osservare la massima diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc. in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto sportivo, ai suoi accessori e quant'altro di proprietà del Comune, al fine di restituirli, alla scadenza dell'affidamento/concessione, nello stato di perfetta efficienza.
3. L'affidatario/concessionario deve segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni danno che si sia verificato o che si possa verificare alle strutture e alle attrezzature assegnate.
4. L'affidatario/concessionario non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e delle strutture concessi senza il consenso scritto del Comune, nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
5. Nessuno dei beni mobili e delle attrezzature consegnati dall'Amministrazione Comunale all'affidatario/concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.



6. L'affidatario/concessionario, previa comunicazione al Comune, può a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute.
7. Tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso sono a carico dell'affidatario/concessionario che risponde della mancata o carente sorveglianza.
8. La gestione non può essere sospesa per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo la causa di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
9. L'affidatario/concessionario si obbliga a nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e a gestire le strutture, e gli impianti con personale qualificato, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.
10. L'affidatario/concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi.
11. Sono conseguentemente a carico dell'affidatario/concessionario, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nell'affidamento/concessione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria.
12. L'affidatario/concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente all'accesso all'impianto in gestione ed impegnarsi ad applicare, quando previsto, il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune.
13. All'affidatario/concessionario spetta:
 - a) l'introito di eventuali tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli affidatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
 - b) l'utilizzo degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di affidamento/concessione;
 - c) l'utilizzo degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di affidamento/concessione;
 - d) l'eventuale gestione di un punto di ristoro, se presente all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di affidamento/concessione, previa acquisizione di preventive e specifiche autorizzazioni;
 - e) lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto se previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di affidamento/concessione, nel rispetto della normativa vigente;
 - f) l'utilizzo dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune;
 - g) l'eventuale contributo stabilito dall'Amministrazione Comunale in caso di affidamento.

Art. 13 – Norme generali sulla manutenzione

1. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative ai beni oggetto dell'affidamento o concessione sono a carico dell'affidatario/concessionario, secondo le modalità e le caratteristiche definite dal piano di conduzione tecnica allegato all'affidamento/concessione contenente la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiana, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.
2. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte dell'affidatario/concessionario. L'affidatario/concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune.
3. Qualora l'affidatario/concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere



preteso nessun compenso o rimborso. L'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere il ripristino della situazione precedente i lavori, a cura e spese dell'affidatario/concessionario stesso.

4. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale agli affidatari/concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; l'affidamento/concessione deve contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

Art. 14 – Controllo e rendiconto di gestione

1. Il Comune ha la facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo dei propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.
2. Entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'affidatario/concessionario, nella persona del legale rappresentante, trasmette al Comune il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario accompagnato da una relazione illustrativa sull'andamento gestionale e sui risultati ottenuti nelle varie attività. Ove tali informazioni siano contenute nel bilancio sociale, il concessionario può limitarsi a trasmettere detto documento.
3. Il Comune può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

Art. 15 – Revoca della gestione

1. La gestione è revocata quando:
 - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei cittadini;
 - b) i pagamenti del canone sono effettuati dal concessionario con un ritardo superiore a 12 mesi, fatta salva l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, su proposta dello stesso concessionario, di un piano di rientro;
 - c) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono eseguiti a regola d'arte, e ciò rechi pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti;
 - d) l'affidatario/concessionario abbia commesso gravi violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento e alla specifica convenzione che regola i rapporti.
2. Nei casi previsti al comma 1, il Responsabile del procedimento o il Responsabile Unico di Progetto (RUP) contestano al gestore, tramite PEC, i fatti che possono determinare la revoca della gestione assegnando un termine non superiore a 15 giorni per le controdeduzioni, ricevute le quali, o in assenza di riscontro, procederà a formale diffida ad adempiere fissando un termine congruo per la regolarizzazione della situazione contestata e avvertendo il gestore che la mancata regolarizzazione determinerà la revoca.
3. In caso di revoca, resta fermo per l'affidatario/concessionario l'obbligo al risarcimento degli eventuali danni, mentre non compete allo stesso alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
4. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la gestione per motivi di pubblico interesse.

Art. 16 – Sospensione della gestione

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea della gestione qualora ciò si renda necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell'impianto sportivo, dandone comunicazione all'affidatario/concessionario con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. La sospensione è inoltre prevista quando si verificano condizioni tali da rendere l'impianto sportivo inagibile a insindacabile giudizio degli uffici comunali competenti.



3. Per le sospensioni anzidette nulla è dovuto dal Comune all'affidatario/concessionario, fatta salva la restituzione dei canoni anticipatamente versati per la gestione dell'impianto.

Art. 17 - Responsabilità

1. L'affidatario/concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature, alle pertinenze, a persone, a cose anche di terzi che venissero causati durante la vigenza della gestione.
2. A garanzia di tale obbligazione l'affidatario/concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa.

Art. 18 – Riconsegna dell'impianto sportivo

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della gestione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione Comunale dell'intero impianto sportivo.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni affidati e inventariati.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario/concessionario l'obbligo del risarcimento.

CAPO II – UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E DI ALTRE STRUTTURE ANALOGHE

Art. 19 – Oggetto e finalità

1. Il Comune di Lodi favorisce e promuove l'utilizzo delle palestre scolastiche e di altre strutture analoghe comunali al fine di offrire agli enti sportivi dilettantistici che ne facciano richiesta spazi idonei per la pratica sportiva in orario extrascolastico.
2. Le disposizioni del presente Capo disciplinano le modalità di concessione delle palestre e di altre strutture analoghe anche successivamente destinate a tale uso.
3. Nel provvedimento di cui all'articolo 4, la Giunta comunale determina quali sono le palestre e le altre strutture analoghe il cui utilizzo è disciplinato dal presente Capo.
4. L'utilizzo degli spazi su indicati sarà disciplinato da apposita concessione, a tempo determinato e con orario prestabilito, tra il Comune e il richiedente, in seguito denominato "concessionario".
5. Tutte le attività praticate presso tali spazi dovranno essere comunque compatibili con le caratteristiche delle palestre richieste e tali da non arrecare danni alle stesse.

Art. 20 – Modalità e condizioni della concessione

1. La concessione in uso delle palestre scolastiche comunali non potrà mai essere tale da recare pregiudizio alle attività proprie dell'Amministrazione comunale e alle attività didattiche delle scuole che hanno sede annessa alla palestra scolastica, le quali hanno priorità rispetto all'utilizzo da parte dei concessionari interessati, che non dovranno pertanto interferire con le attività didattiche stesse. Inoltre, le palestre scolastiche possono essere utilizzate per attività proprie dell'Amministrazione comunale.
2. Sono ammessi all'uso delle palestre scolastiche gli Istituti scolastici e, prioritariamente, gli enti sportivi dilettantistici aventi fini di promozione dell'attività sportiva, senza fini di lucro e che non realizzino e promuovano attività di interesse privato.
3. La concessione in uso delle palestre comunali ai singoli interessati, per i quali la relativa domanda sia stata accolta, avviene, in quanto trattasi di servizio a domanda individuale di cui al D.L. n. 415 del 28.12.1989, convertito in legge n. 38 del 28.2.1990, mediante specifico atto emesso dal responsabile dell'Ufficio competente, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, con



il quale viene individuato il singolo concessionario, la/le palestra/e concessa/e, il relativo calendario d'uso, il periodo di concessione, la/le disciplina/e sportiva/e praticata/e e quant'altro necessario alla gestione di che trattasi.

4. L'atto di concessione, redatto in duplice originale, viene sottoscritto dal concessionario in segno di piena accettazione degli spazi, degli orari e del periodo concessi, della piena accettazione delle norme dettate dal presente regolamento, di assunzione delle responsabilità conseguenti alla concessione stessa.
5. La sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario è condizione preliminare indispensabile per l'avvio delle attività sportive presso la/le strutture concesse. La concessione avrà validità per il periodo che la stessa indicherà il quale non potrà di norma eccedere il 30 giugno dell'anno successivo e, pertanto, sopravvenuto il termine di scadenza, la stessa scadrà da ogni effetto senza che intercorra alcuna comunicazione in merito.
6. Eventuali variazioni concernenti la concessione d'uso che dovessero verificarsi durante la stagione sportiva, dovranno essere tempestivamente comunicate da parte del concessionario all'Amministrazione Comunale che ne prenderà atto e valuterà la sussistenza dei presupposti per la conferma, ovvero per la revoca, della concessione stessa in applicazione delle norme dettate dal presente regolamento.

Art. 21 - Modalità e termine per la presentazione delle richieste

1. Gli enti sportivi dilettantistici interessati all'uso delle palestre dovranno presentare apposita richiesta al Comune utilizzando le modalità previste da apposito avviso pubblico.
2. La richiesta dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale entro il termine previsto dall'avviso pubblico di cui al comma 1 e sarà riferita al successivo anno scolastico per tutte le attività programmate indicativamente dal 1° settembre al 30 giugno dell'anno successivo. Alla richiesta deve essere allegata una breve relazione contenente le attività che si vorranno svolgere, il numero di atleti e/o di squadre coinvolte per ciascuna palestra richiesta, e la quantità minima di ore necessarie.
3. Sulla base delle richieste pervenute, il Responsabile del servizio provvederà entro il termine previsto dall'avviso pubblico di cui al comma 1 a redigere il prospetto per l'utilizzo delle palestre secondo quanto previsto dall'art. 22, e procederà ad acquisire il competente nulla osta da parte dell'autorità scolastica.
4. Le domande dovranno risultare corredate da atto costitutivo e statuto se trattasi di nuovi Enti sportivi dilettantistici, dal numero degli iscritti riferiti alle ultime due stagioni e divisi per fasce di età ed eventuale numero di squadre coinvolte e dal programma delle attività che si intendono svolgere per l'intera annata.

Art. 22 – Ripartizione degli spazi

1. La concessione in uso delle palestre scolastiche, in seguito alla procedura di cui al comma successivo, è autorizzata dal Responsabile del Servizio competente, in via prioritaria ad enti sportivi dilettantistici che esercitano in modo continuativo la loro attività nell'ambito del territorio comunale. Nel corso dell'anno scolastico eventuali altre domande saranno prese in considerazione solo se vi sarà disponibilità di spazi.
2. Al fine di ripartire tra gli enti sportivi dilettantistici richiedenti gli spazi e gli orari delle palestre scolastiche, prima di emettere l'avviso di cui al comma 1 dell'art. 21, il Responsabile del Servizio competente predispone un prospetto sulle palestre e il loro utilizzo in base alle caratteristiche e alle omologazioni.
3. Scaduto il termine per la ricezione delle richieste, il Responsabile predispone un piano di riparto e, in caso di sovrapposizioni o di impossibilità di soddisfare tutte le richieste, convoca un incontro



con i rappresentanti dei soggetti richiedenti al fine di redigere, di comune accordo, un progetto di ripartizione degli spazi e il relativo prospetto degli orari per tutte le palestre e le altre strutture analoghe. Nel caso di mancato accordo tra i rappresentanti presenti, il Responsabile comunale trasmette il piano di riparto sopra richiamato evidenziando i punti di mancato accordo al Dirigente responsabile che deciderà nel merito, tenendo presente i seguenti criteri in ordine di importanza decrescente e garantendo una fruizione ampia ed equa tra gli enti sportivi dilettantistici interessati:

- a) ente sportivo dilettantistico con sede nel Comune di Lodi;
- b) disciplina praticabile solo nella tipologia dell'impianto sportivo;
- c) ente sportivo dilettantistico che svolge la propria attività nello spazio conteso, in via continuativa da più tempo e che ottimizza al meglio l'utilizzo degli spazi concessi;
- d) ente sportivo dilettantistico col maggior numero di atleti tesserati risultanti nelle ultime due stagioni sportive;
- e) ente sportivo dilettantistico che non ha in gestione diretta o in proprietà altre strutture o spazi adeguati all'attività sportiva.

Art. 23 - Richieste di utilizzo non continuativo

1. L'utilizzo occasionale e non continuativo di una palestra da parte di un ente sportivo dilettantistico non titolare di autorizzazione potrà essere autorizzato dal Responsabile del Servizio, se la richiesta perviene con almeno 10 giorni di anticipo rispetto al periodo richiesto e comunque dopo aver verificato la disponibilità degli spazi. Il periodo e gli orari di utilizzo dovranno comunque ricadere all'interno delle fasce orarie per le quali è stato ottenuto il nulla osta dalla competente autorità scolastica.
2. Anche per tale tipologia di utilizzo, dovrà essere utilizzata la procedura di richiesta indicata dall'ufficio a cui seguirà, come per le richieste di utilizzo continuativo, l'atto di concessione.
3. Per questa tipologia di concessione verrà prevista annualmente una apposita tariffa come previsto dal successivo art. 27.

Art. 24 – Obblighi e responsabilità del concessionario

1. L'utilizzo delle palestre da parte del concessionario è subordinato all'osservanza del presente Regolamento, delle disposizioni impartite dagli uffici comunali competenti e delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza e prevenzione incendi (D. Lgs.81/2008).
2. In particolare, il concessionario è obbligato:
 - a) a indicare il nominativo del responsabile o dei responsabili che presiedono all'attività esentando da ogni responsabilità il Comune e le Autorità Scolastiche e per qualsiasi fatto avvenuto nei locali scolastici durante le ore di concessione come pure da responsabilità per danni a persone o cose o di soci o terzi, in dipendenza dell'uso dei locali nel periodo suddetto;
 - b) ad evitare che nei locali si svolgano attività e manifestazioni non sportive comunque non preventivamente autorizzate dal Comune e non compatibili con la destinazione d'uso dei locali;
 - c) a non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico se non negli impianti debitamente collaudati e omologati secondo le prescrizioni di legge;
 - d) a non danneggiare e deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti, il materiale e gli attrezzi e, in ogni caso, a rimettere nel primitivo stato con assoluta urgenza quanto sia stato danneggiato o eventualmente a provvedere alla sostituzione di quanto non sia passibile di riparazione. In ogni caso gli eventi dannosi saranno immediatamente comunicati all'Amministrazione Comunale per i provvedimenti del caso;
 - e) a non lasciare in deposito, all'interno della palestra e delle sue pertinenze e fuori dall'orario di concessione, attrezzi e quant'altro (se non previo accordo con il Comune e con la Scuola);



- f) a non installare strutture fisse o di altro genere, salva preventiva autorizzazione dell'ente proprietario o gestore;
 - g) a restituire la propria funzionalità alla palestra al termine delle esercitazioni, con una perfetta pulizia dei locali ed una adeguata manutenzione degli attrezzi che, comunque, devono essere riportati nello stesso ordine in cui erano sistemati all'inizio delle esercitazioni;
 - h) a far calzare ai frequentanti le attività calzature con suole adeguate al tipo di superficie tali da non recare danni alla stessa, da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;
 - i) alla custodia dei locali e pertinenze esterne durante il periodo della convenzione;
 - j) a non subconcedere l'uso, anche parziale, dei locali oggetto della convenzione, a chiunque ed a qualsiasi titolo. La mancata osservazione di tale obbligo comporta l'immediata interruzione dell'attività ed il ritiro dell'autorizzazione;
 - k) a far sì che gli utenti della palestra accedano dagli ingressi stabiliti e a provvedere alla chiusura dell'impianto al termine dell'orario di utilizzo loro assegnato, qualora non siano presenti l'istruttore ed il responsabile del turno successivo;
 - l) a segnalare all'ente concedente eventuali disfunzioni e disguidi;
 - m) a provvedere a corrispondere all'Ente gestore il corrispettivo della concessione determinato dall'applicare ai propri orari la tariffa annualmente determinata dal Comune. Il mancato pagamento comporta l'immediata interruzione dell'attività ed il ritiro dell'autorizzazione;
 - n) ad osservare i vari ordini di servizio che il Comune dovesse di volta in volta emettere a salvaguardia del buon mantenimento degli impianti concessi in uso;
 - o) al rispetto di tutte le normative sovracomunali pertinenti alle attività sportive.
3. L'Amministrazione Comunale riconosce all'istituzione Scolastica locale potere ispettivo circa l'uso delle palestre comunali da parte di utilizzatori esterni per la pratica sportiva e/o ludico-motoria. La scuola ha facoltà, in caso di accertata mancata osservanza di una o più delle norme sopra citate, di segnalarlo al Comune mediante la forma che ritenga più idonea in rapporto alla gravità dell'infrazione riscontrata. Il Comune si attiverà prontamente nell'eseguire le opportune verifiche al fine di adottare conseguenti atti sanzionatori ponderando la gravità dell'abuso e/o la reiterazione dello stesso successivamente alla formale contestazione al concessionario inottemperante.

Art. 25 – Responsabilità e garanzie

- 1. I terzi utilizzatori in genere rispondono dei danni provocati alle strutture sia in conseguenza dell'esercizio della pratica sportiva sia per le azioni del pubblico ammesso alle manifestazioni. I danni dovranno essere immediatamente comunicati all'Amministrazione Comunale.
- 2. L'Amministrazione Comunale ha il diritto di chiedere idonea garanzia a tutela dell'utilizzo degli spazi concessi.

Art. 26 – Responsabilità civile e penale

- 1. Il concessionario risponde dei danni provocati a persone o cose dall'esercizio di attività sportive nonché dal pubblico presente alle manifestazioni.

Art. 27 – Determinazione tariffe di utilizzo

- 1. L'Amministrazione Comunale determina annualmente le tariffe delle palestre scolastiche e delle altre strutture analoghe, tenendo inoltre conto delle caratteristiche delle palestre (dimensioni, attrezzature, ecc.) e della tipologia delle attività (allenamento, gare, ecc.).

Art. 28 - Tariffe di utilizzo

- 1. Il concessionario autorizzato all'uso continuativo delle strutture di cui al presente Capo è tenuto



al versamento delle tariffe fissate dall'Amministrazione Comunale, con la periodicità stabilita dall'avviso da versarsi entro 30 giorni dalla comunicazione di pagamento da parte dell'ufficio competente. Nel calcolo della somma da versare si dovrà tenere conto della totalità delle ore concesse in uso, anche nel caso del mancato utilizzo di alcune di esse, quando ciò non dipenda dall'Ente concedente, anche in caso di gratuità.

2. Nel caso di autorizzazioni per uso continuativo saranno escluse dal conteggio delle ore concesse le giornate di festività infrasettimanali e i periodi di sospensione del calendario scolastico (festività natalizie, pasquali ecc.).
3. Qualora gli enti sportivi dilettantistici in possesso di autorizzazione per uso continuativo intendano utilizzare i periodi di sospensione del calendario scolastico, dovranno darne comunicazione all'ufficio competente con almeno 10 giorni di anticipo.
4. Lo stesso termine di almeno 10 giorni vale anche in caso di comunicazione di modifica al calendario di utilizzo già autorizzato (per es. nel caso di chiusura anticipata delle attività o sospensioni temporanee).
5. Gli utenti occasionali, enti sportivi dilettantistici autorizzati volta per volta all'accesso in base all'art. 23 del presente Regolamento, dovranno versare il contributo tariffario prima di avere accesso agli impianti sportivi concessi.
6. La recidiva omissione del versamento della contribuzione tariffaria comporterà l'automatica decadenza alla concessione in uso, con facoltà dell'Amministrazione Comunale di valersi sul deposito cauzionale, ove previsto, di cui al precedente articolo 25 e/o di avviare procedimento per il recupero forzoso delle somme a credito.

Art. 29 - Potere ispettivo, sospensione e revoca

1. Il Comune potrà in qualsiasi momento vigilare – controllare l'esatto adempimento delle condizioni e clausole di concessione. Il Comune, per i medesimi motivi e a mezzo del proprio personale, potrà avere libero accesso prima, durante e dopo lo svolgersi delle attività sportive.
2. Qualora il concessionario dovesse trasgredire anche una sola delle clausole del presente Regolamento il Comune provvederà alla sospensione o revoca delle attività che saranno applicate con le seguenti modalità:
 - Sospensione temporanea per n. 2 giorni al primo accertamento;
 - Sospensione temporanea per n. 4 giorni al secondo accertamento;
 - Revoca totale della convenzione al terzo accertamento.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia e che potranno essere emesse dalle competenti autorità sovraordinate in quanto applicabili e compatibili con la natura degli impianti sportivi rientranti nella disciplina del presente atto normativo.

Art. 31 – Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
2. Restano in vigore le convenzioni in corso alla data della entrata in vigore del presente regolamento alle condizioni e secondo i tempi nelle stesse stabilite.
3. Resta, altresì, in vigore il tariffario per l'uso degli impianti sportivi comunali deliberato dalla Giunta Comunale sino a quando la stessa Giunta non provveda a modificarlo.